

20 gennaio 2021

I contratti di trasferimento tecnologico e l'evidenza pubblica

Paolo De Angelis

- I contratti di ricerca
- Il caso Diasòrin



1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

L'Università è dotata di personalità giuridica e di autonomia negoziale e, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e dei propri fini istituzionali e statutari, oltre a svolgere attività di natura autoritativa può stipulare anche accordi collaborativi di varia natura e contratti di natura commerciale.

A livello macro e con formulazione atecnica, possono essere stipulati rapporti negoziali che:

- comportano per l'Ateneo una spesa;
- non prevedono né spese né entrate dirette;
- comportano per l'Ateneo una entrata.

Nello specifico:

- a) comportano per l'Ateneo una spesa (cd. «**contratti passivi**») i contratti mediante i quali l'Ateneo ottiene una prestazione da parte di terzi;
- b) non sono finalizzati né a ottenere una prestazione da parte di terzi né a svolgere una prestazione per conto di terzi quegli accordi (cd. <<**accordi collaborativi**>>) che vengono stipulati tra due o più parti, pubbliche o private, al fine del raggiungimento di un scopo comune;
- c) comportano per l'Ateneo una entrata (cd. «**contratti attivi**») i contratti mediante i quali l'Ateneo svolge una prestazione nell'interesse prevalente di terzi.

Entrambe le tipologie di accordi citati nei punti b) e c) (accordi collaborativi e contratti attivi) rientrano nella cd. **attività consensuale della pubblica amministrazione**; attività, cioè, nello svolgimento della quale la PA anziché agire mediante la adozione di provvedimenti amministrativi agisce in via paritaria con la/le controparti.

1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

Nel *genus* dei cd. «accordi collaborativi» (punto b) del precedente elenco) rientrano una pluralità di atti (variamente denominati accordi-quadro, convenzioni, protocolli d'intesa) il cui elemento comune può essere identificato nella **volontà delle parti firmatarie** (pubbliche o private che siano) **di instaurare un rapporto** che non è caratterizzato da uno specifico «*do ut des*» ma è **finalizzato a un obiettivo più ampio di collaborazione**.

La finalità collaborativa costituisce la giustificazione sostanziale della veste giuridica che viene data all'atto e, come tale, deve emergere con chiarezza dal testo negoziale.



Accordi di collaborazione con enti pubblici

L'art. 15 della L. 241/90 dispone che: «**1.** Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. **2.** Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. **2-bis.** A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ...».



Un aspetto che recentemente ha interessato la concreta attività delle PA è quello concernente la concreta **differenziazione** esistente **tra gli accordi tra PA** disciplinati nell'art. 15, L. 241/90 e **i contratti concernenti appalti di servizi** disciplinati dalle norme in materia di contrattualistica pubblica contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).



La tematica è di estremo interesse per la concreta attività degli Uffici pubblici in quanto optare per l'uno o per l'altro inquadramento comporta delle differenze molto rilevanti:

- **i contratti di appalto di servizi**, essendo disciplinati dalla normativa (comunitaria e nazionale) in tema di libertà di concorrenza, prevedono che un soggetto pubblico che intenda ottenere determinate prestazioni da un altro soggetto affidi il servizio seguendo una specifica procedura dettagliatamente descritta nelle norme di riferimento;
- **gli accordi tra PA** possono essere liberamente stipulati tra le parti pubbliche senza che vi sia la necessità di seguire particolari procedure.

In estrema sintesi, **gli accordi tra PA, quando riguardano attività per le quali sarebbe in astratto possibile un affidamento mediante appalto pubblico di servizi, sono legittimi a condizione che le attività negli accordi previste siano riconducibili a un interesse pubblico comune.**

In sostanza, le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, e ciò fanno non già al fine di porre in essere uno scambio di prestazioni di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma esclusivamente come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate.



Per essere ancora più espliciti, ciò che deve essere valutato è il carattere <<comune>> alle amministrazioni stipulanti dell'interesse pubblico perseguito; deve esserci <<convergenza>> su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione:

- **se vi è perseguimento di fini istituzionali** da parte di entrambi i soggetti pubblici coinvolti, **un accordo ai sensi dell'art. 15 non configura ipotesi di appalto pubblico;**
- **esulano, invece, dal perimetro applicativo degli accordi di cooperazione** tutti quegli accordi mediante i quali le PA agiscono al fine di procurarsi prestazioni cd. strumentali, ossia prestazioni non destinate direttamente all'utenza bensì da utilizzare in modo interno se le stesse hanno quale oggetto un valore economicamente valutabile e, come tali, possono essere reperite sul libero mercato.



Sul tema, in relazione agli accordi dei quali siano parti le Università, si segnala anche il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC, 18 febbraio 2015, AG/07/15/AP) la quale, ulteriormente restringendo l'ambito applicativo di utilizzo per le PA degli accordi pubblici, ha chiarito che **affinchè l'accordo sia inquadrabile nel novero degli accordi ex art. 15, è necessario che l'oggetto dell'incarico di ricerca e studio costituisca un servizio che – pur riconducibile in astratto alla funzione istituzionale di ricerca e consulenza delle Università ex art. 66 DPR 382/1980 – non rientri tra quelli di cui all'allegato II-A del d.lgs. 163/06 (oggi, d.lgs. 50/2016).**

Nel caso in cui l'oggetto dell'atto rientri nel campo della ricerca scientifica ma ricada anche nell'ambito dei servizi sottoposti alla normativa in materia di appalti pubblici, affinché esso possa essere qualificato come accordo istituzionale è necessario che:

- 1. le parti svolgano in comune parte delle attività;**
- 2. il risultato delle attività sia necessario per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso siano e rimangono nella disponibilità di entrambe;**
- 3. l'attività posta in essere dalle parti sia sempre e comunque attività procedimentalizzata, ossia attività nell'ambito della quale sia possibile individuare una “... determinazione autoritativa procedimentalizzata ...”[®]**

Vanno, invece, ritenuti indici la presenza dei quali non consente di inquadrare la fattispecie all'interno degli accordi di collaborazione istituzionale:

1. la partecipazione di soggetti privati;
2. la produzione di vantaggi per soggetti privati anche se non partecipanti all'accordo;
3. la presenza nell'oggetto di attività strumentali offerte anche da operatori privati sul libero mercato;
4. la conclusione di un accordo generale cui si vuole facciano seguito accordi aventi contenuti economici.



1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

Accordi collaborativi con enti privati

Poiché l'accordo di collaborazione costituisce una deroga alle normali regole che disciplinano i contratti, occorre essere molto cauti nel configurare un rapporto negoziale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca nelle forme dell'accordo di collaborazione.

Laddove vi sia un dubbio, è preferibile propendere per la configurazione del rapporto negoziale nelle forme del contratto di ricerca.

Di questi accordi tratteremo successivamente, commentando la sentenza.



1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

Nel *genus* dei cd. «**contratti attivi**» (punto c) del precedente elenco) rientrano i contratti mediante i quali l'Ateneo svolge una prestazione nell'interesse prevalente di terzi.

Le **attività per conto di terzi** sono attività **economiche e commerciali**, che possono essere svolte dall'Università in via **sussidiaria e per scopi complementari e/o strumentali** rispetto alle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica mediante stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici o imprese private.

Non esiste una definizione normativa dei contratti di ricerca.

Può, dunque, dirsi, che trattasi di **contratti atipici** riconducibili allo schema generale dell'appalto o del contratto d'opera.

Possono essere sottoscritti:

1. contratti di ricerca;
2. contratti di consulenza.



Oggetto del **contratto di consulenza** commissionata è lo svolgimento di attività di mera applicazione di conoscenze tecniche possedute dalla Struttura, che può avere (o non avere) come risultato finale la predisposizione di una relazione scientifica. In queste circostanze, il conseguimento di un risultato inventivo brevettabile, o comunque proteggibile mediante un diverso titolo di proprietà industriale, si caratterizza come una conseguenza straordinaria e non prevedibile dell'attività svolta.



Ipotesi di contratto di **consulenza**:

- applicazione di Background Knowledge per l'esecuzione di test;
- progettazione, studi di fattibilità, analisi funzionali, analisi organiche, redazione di pareri o di consulenze tecniche, attività di coordinamento e di supervisione nell'organizzazione di corsi o attività formative;
- ricerche bibliografiche o altri tipi di ricerche su banche dati;
- etc.

Tutti gli altri contratti svolti nell'interesse prevalente del Committente sono da considerarsi rientranti nel novero dei **contratti di ricerca**. In tali contratti, l'attività è indirizzata a nuovi orizzonti, senza che possa predirsi il risultato della stessa.



Contratto	Responsabilità	IPR
Ricerca	di mezzi	da definire a seconda dei casi
Consulenza	di risultato	solitamente del Committente

1. I contratti di ricerca

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
- Gli accordi tra Università e soggetti privati (cenni)
- I contratti nel prevalente interesse del Committente

2 contratti di ricerca e l'evidenza pubblica: il caso Diasòrin e gli effetti sui contratti di ricerca

- Gli accordi tra Università e soggetti privati alla luce del caso Diasòrin

Recentemente la giustizia amministrativa si è pronunciata in vari gradi di giudizio, su una vicenda che, pur non riguardando direttamente le Università, riveste notevole rilievo anche per il sistema universitario e, nello specifico, per la tematica inerente lo svolgimento delle attività collaborative con soggetti privati.

Una società farmaceutica (la **Diasòrin** s.p.a) e una Fondazione IRCCS (il **S. Matteo** di Pavia) hanno sottoscritto un accordo collaborativo ai sensi della vigente normativa in materia di IRCCS (D.Lgs. 288/2003) finalizzato alla valutazione da parte del Laboratorio di Virologia Molecolare del S. Matteo di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 prodotti dalla Diasòrin.



Avverso gli atti prodromici all'accordo propone ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la Technogenetics s.r.l. (società operante nello stesso settore di mercato della Diasòrin) la quale, escludendo che il contratto stipulato da Diasòrin con il S. Matteo sia riconducibile ad un accordo di collaborazione scientifica e qualificandolo come un contratto a prestazioni corrispettive, chiede l'annullamento della predetta determina nonché la caducazione dell'accordo di collaborazione successivamente sottoscritto tra Diasòrin e S. Matteo.



Il TAR:

- esclude la qualificazione giuridica del rapporto convenzionale come rapporto collaborativo;
- perviene alla conclusione che trattasi di un contratto attivo, in forza del quale è il S. Matteo a impegnarsi a eseguire una serie di prestazioni in favore di un soggetto privato in cambio di un compenso variamente articolato;
- sostiene che i beni destinati al perseguimento dei fini istituzionali non possono essere utilizzati per fini diversi;
- conclude affermando che l'unica modalità attraverso la quale il S. Matteo avrebbe potuto utilizzare i propri beni per un fine specifico estraneo alle finalità istituzionali è quella della costituzione di un rapporto concessorio.



Dunque, il TAR annulla la determina impugnata e dichiara l'inefficacia del contratto. A seguito di ciò, il **Consiglio di Stato**, pronunciandosi con ordinanza cautelare, ha ritenuto di sospendere la decisione di primo grado, cioè:

- sia in quanto le questioni sollevate meritano adeguato approfondimento in sede di merito;
- sia in quanto il pregiudizio scaturente per la Fondazione San Matteo dall'esecuzione della sentenza risulta maggiormente rilevante e pregnante sul piano cautelare rispetto al mero interesse dell'originario ricorrente Technogenetics s.r.l. a tutelare porzioni di mercato acquisite nel settore in cui già opera con propri strumenti diagnostici brevettati.



Successivamente, in sede di giudizio di merito, il **Consiglio di Stato** ha accolto il ricorso e, pertanto, ha ritenuto legittima la determina oggetto dell'impugnazione nel giudizio di primo grado.

La decisione del Consiglio di Stato si basa, essenzialmente, su due passaggi:

1. l'accordo in contestazione rientra a pieno titolo nel novero di quelli di cui all'art. 8 del D.Lgs. 288/2003;
2. le procedure pro-concorrenziali sono obbligatorie solo nel caso in cui tramite la scelta del partner si operi una restrizione della concorrenza.



Quanto al primo punto, i giudici di secondo grado non forniscono molte precisazioni in merito all'assunto, ma anche la scarsità delle indicazioni è un evidente sintomo del grado di convincimento raggiunto dalla Sezione terza. Obiettivo del S. Matteo (come degli altri IRCCS) è svolgere attività ricerca, e tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante attività di ricerca svolta da soggetti privati. L'attività svolta assieme a soggetti privati, dunque, secondo il Consiglio di Stato rientra a pieno titolo nel novero di quelle istituzionali disciplinate nei commi 4 e 5 del succitato art. 8; a nulla valendo, in senso opposto, le altre argomentazioni evidenziate dal TAR in sede di esame letterale del contratto oggetto del ricorso.



Quanto al secondo punto, il giudice di appello ritiene che non sussista un problema di concorrenza in quanto, a differenza di quanto avviene nei contratti di appalto e concessione, non si assiste nel caso di specie a una limitazione nella scelta dell'amministrazione a un solo partner, la ricerca essendo, per sua natura, <<aperta>>.



La sentenza del TAR ha provocato diverse reazioni immediate, non solo relative allo specifico caso, ma (per quanto qui di interesse) anche in merito alla possibile applicazione analogica al sistema universitario dei principi emersi.

Le Università, nell'ambito dell'autonomia funzionale a esse riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, svolgono anche attività di natura commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del RD 31 agosto 1933, n. 1592 (recante Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e dall'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 (recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).



Affinché possano svolgere tali attività (definite <<conto terzi>>) è necessario, oltre all'adozione di specifici regolamenti, che le Università agiscano:

- 1) nel rispetto delle proprie funzioni didattiche e scientifiche;
- 2) nell'interesse prevalente del committente.

Se la prima condizione non desta particolare attenzione per quanto qui in discussione, maggiore interesse è da riservare alla seconda.

Nel caso delle Università, il fatto che le attività conto terzi siano svolte nel prevalente interesse del committente costituisce un elemento che dovrebbe fugare ogni dubbio circa la legittimità del loro operato.



Per essere più espliciti:

1. l'autonomia universitaria è costituzionalmente garantita;
2. le attività conto terzi sono previste per legge;
3. l'interesse allo svolgimento di tali attività è chiaramente del committente.



Cosa avviene nel caso in cui il contratto non sia sottoscritto nel prevalente interesse dell'Azienda committente ma vi sia un interesse condiviso?

Si potrebbe in qualche modo affermare che le Università debbano, prima di sottoscrivere il contratto, fare una preventiva indagine di mercato per verificare quali partner privati possano essere interessati?

In questo caso, infatti:

- non si opera nell'ambito del conto terzi e, dunque, sotto la <<copertura>> della normativa sopra descritta;
- l'interesse alla prestazione non è quello prevalente del committente essendovi un interesse delle parti al raggiungimento di uno specifico obiettivo comune.



Laddove il rapporto contrattuale si instaura per il raggiungimento di un risultato che costituisce l'interesse comune di entrambe le parti, vanno adottate talune cautele, con la finalità di evitare che la scelta di un partner privato anziché di un altro possa costituire violazione del principio comunitario di tutela della concorrenza.

Questa considerazione emergente dalla sentenza del TAR deve essere oggetto di ulteriore precisazione a seguito della recente sentenza resa dal Consiglio di Stato in sede di appello.



Sul punto specifico della necessità di attuare norme poste a tutela della concorrenza, infatti, il giudice di appello ha precisato che la struttura aperta dei contratti di ricerca comporta che non si assiste a una limitazione nella scelta del partner e, conseguentemente, non essendovi il presupposto della possibile restrizione della concorrenza, viene meno anche ogni esigenza di tutela della stessa (ossia, di procedure a evidenza pubblica).

Dunque, **non è necessario ricorrere ai principi in tema di tutela della concorrenza** e ai successivi strumenti di garanzia (l'evidenza pubblica) **tutte le volte in cui l'attività svolta assieme al soggetto privato** (o il servizio reso) non comporta una restrizione della concorrenza; tutte le volte in cui, cioè, **l'attività può essere svolta anche con (o per) altri soggetti alle stesse o simili condizioni.**



Negli altri casi, **laddove** cioè **le Università dovessero sottoscrivere con partner privati accordi collaborativi che presentino un qualche elemento di esclusività**, al fine di essere certi di poter soddisfare i principi europolitani di tutela della concorrenza, **occorre**:

- esaminare la struttura del contratto da sottoscrivere per verificare se, scelto un partner, l'Università possa comunque offrire medesime condizioni contrattuali anche ad altri partner;
- i. laddove non vi è restrizione della concorrenza, ossia laddove il soggetto pubblico può fornire un servizio/bene riproducibile tante volte quanti potrebbero in astratto essere i soggetti privati che ne facciano richiesta, non devono ritenersi applicabili le norme in materia di tutela della concorrenza; se così fosse, non è necessario, cioè, adottare altri accorgimenti e il contratto può essere sottoscritto quante volte vi sia una richiesta in tal senso da parte di soggetti pubblici o privati;

- ii. se così non fosse (in altre parole, se la scelta del partner comportasse, nel caso concreto, il venire meno della natura <<aperta>> del contratto di ricerca e, dunque, una restrizione alla concorrenza), al fine di essere certi di poter soddisfare i principi dianzi citati, dovrebbe essere:
 - a) individuato, all'interno del sito Web del soggetto pubblico interessato a una collaborazione scientifica, uno spazio nel quale inserire tutte le attività di ricerca per le quali si richiede una manifestazione di interesse da parte di altri soggetti per costituire una partnership;
 - b) predisposto un avviso, contenente l'oggetto della ricerca che si intende svolgere, l'obiettivo della stessa, la tipologia di partnership che si intende realizzare;



- c. chiarita la modalità di selezione e i tempi per la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse;
- d. individuato l'insieme dei criteri di esclusione e di valutazione da utilizzare nel caso pervenga più di una manifestazione di interesse;
- e. indicato se si individuano obblighi in capo al partner che dovesse individuarsi;
- f. presentata una bozza del contratto che si intende stipulare;
- g. indicata la data a decorrere dalla quale saranno pubblicati i risultati della manifestazione di interesse.

O quantomeno, in sostituzione dei punti c-f, andrebbe indicato che, nel caso si ricevano più manifestazioni di interesse, ci si riserva di fornire le indicazioni contenute nei punti sopra indicati in un secondo passaggio procedimentale.

Nel caso in cui non sopravvengano manifestazioni di interesse o le stesse non siano per qualche motivata ragione accettabili, l'Università/Ente di ricerca sarebbe libero di trovare un partner senza incontrare ulteriori vincoli.

Se esse pervenissero, occorre operare una valutazione comparativa per la scelta della migliore proposta pervenuta.

Le sentenze in commento aprono uno scenario interessante (ma si ritiene non preoccupante) rispetto alle attività di ricerca svolte dalle Università e dagli Enti di ricerca.

Ciò in particolare laddove tali attività non siano svolte nell'interesse di un soggetto terzo committente (dunque, nell'esercizio di attività commerciale) ma nell'interesse comune di entrambe le parti, come sovente capita nella fase iniziale di attività di ricerca che necessitano di una collaborazione tra diversi gruppi scientifici e/o l'utilizzo di capitali o risorse private, affinché, unendo ciascuno le proprie conoscenze e capacità, possa addivenirsi a un risultato tale da poter essere indicato come un miglioramento nella conoscenza.



Riassumendo:

- non è necessario ricorrere ai principi in tema di tutela della concorrenza e ai successivi strumenti di garanzia (l'evidenza pubblica) quando l'attività svolta assieme al soggetto privato (o il servizio reso) non comporta una restrizione della concorrenza (tutte le volte in cui, cioè, l'attività può essere svolta per altri soggetti alle stesse o simili condizioni);
- è sicuramente opportuno individuare degli strumenti di non troppa complessità che possano essere utilizzati per rispettare i principi (eurounitari e nazionali) in materia quando venisse meno il carattere aperto del contratto.



L'insegnamento che può trarsi dalla vicenda giurisdizionale sinteticamente esposta è che i soggetti pubblici devono osservare comportamenti garantisti atti a dimostrare, oltre ogni legittimo dubbio, l'esercizio corretto della funzione pubblica della quale sono attributari.

Nel caso specifico delle Università, la finalità di rendere ancor più trasparente la loro attività, potrà, ad esempio, essere raggiunta mediante la definizione e la pubblicizzazione *ex ante* delle attività di ricerca che si vuole svolgere in partnership con altri soggetti, anche privati, al fine di verificare, prima di individuare i partner delle iniziative, che tipo di interesse vi sia nel mondo imprenditoriale rispetto al tipo di proposta pubblicizzata.



Volendo riassumere con una frase sola il comportamento che le Università devono tenere nell'aprirsi al mercato, potrebbe dirsi:

Pedro, adelante con juicio ...



Grazie per l'attenzione

Paolo De Angelis
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
ARTEC - Servizio giuridico
E-MAIL paolo.deangelis@unibo.it



Netval

c/o Università degli Studi di Pavia - Servizio Ricerca e Terza Missione

Corso Strada Nuova, 65

27100 Pavia – Italy

Phone + 39 0382 984895

Email: segreteria@netval.it

Skype: [segreteria.netval](https://www.skype.com/people/segreteria.netval)

Twitter: [NetvalITA](https://twitter.com/NetvalITA)

Facebook: [associazionenetval](https://www.facebook.com/associazionenetval)

www.netval.it

